

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 82

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore SANTINI)

approvata nella seduta del 9 marzo 2011

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RECANTE ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI
MERCATI AGRICOLI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TALUNI
PRODOTTI AGRICOLI (REGOLAMENTO OCM UNICA) (COM
(2010) 799 DEFINITIVO)**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 2011
—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	6

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica);

premessi che:

la proposta in esame è finalizzata a una sostanziale rifusione dei contenuti del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, istitutivo dell'organizzazione comune dei mercati (cosiddetta OCM unica), allineando tali contenuti alle nuove procedure di esecuzione e delega introdotte dagli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

occorre preliminarmente ricordare che gli atti delegati, previsti dall'articolo 290 del TFUE, sono intesi come gli atti volti a integrare o modificare elementi non essenziali di un atto legislativo, mentre gli atti di esecuzione, da riferire all'articolo 291, sono intesi come atti con cui la Commissione europea si sostituisce agli Stati membri per assicurare uniformità all'attuazione di atti vincolanti dell'Unione;

con riguardo al profilo relativo alle competenze di esecuzione, il vigente regolamento (CE) n. 1234/2007, nell'attribuire alla Commissione dei compiti per l'applicazione dello stesso, prevede due procedure («di gestione» e «di regolamentazione») in cui assume rilievo la funzione consultiva del comitato di rappresentanti degli Stati membri;

con la proposta in oggetto la procedura «di gestione» è trasformata in «procedura d'esame», per cui un eventuale parere contrario del suddetto comitato su un provvedimento della Commissione comporta non più la rimessione dello stesso al Consiglio, ma la ripresentazione di un nuovo provvedimento, che verrebbe rigettato definitivamente in caso di nuovo parere contrario del comitato;

quanto ai poteri delegati, la proposta prevede una serie di deleghe alla Commissione su atti non legislativi per integrare l'organizzazione comune dei mercati, tra i quali ad esempio le misure relative alla violazione degli obblighi degli operatori, o anche i criteri di ammissibilità dei prodotti e la variazione dei prezzi degli stessi;

con riferimento al contenuto, oltre a quanto delineato riguardo alle nuove procedure di esecuzione e di delega nell'ambito della cosiddetta OCM unica, l'atto in esame prevede altresì alcune modifiche sostanziali relative a determinati oggetti, peraltro già presenti in altre proposte legislative. In questo senso assumono rilievo le norme sul monopolio tedesco degli alcolici, la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti dell'Unione, i rapporti contrattuali e il riconoscimento delle organizzazioni inter-

professionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché alcune norme generali sulla commercializzazione;

preso atto delle osservazioni espresse dalla 14^a Commissione permanente in data 16 febbraio 2011;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi enunciati non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità. In particolare l'organizzazione comune dei mercati agricoli costituisce per sua intrinseca natura una materia di matrice comunitaria, atteso l'ineludibile riflesso della stessa sulla coesione fra gli Stati membri e sul corretto andamento delle relazioni commerciali all'interno dell'Unione. Peraltro la necessità di un intervento comunitario è ulteriormente confermata dalla organica disciplina europea attualmente esistente in materia di OCM, sulla quale incide la proposta di regolamento in esame;

a) si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, allegato al TFUE, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

b) osserva che nella proposta di regolamento in questione sono presenti deleghe alla Commissione relative ad elementi, quali criteri, obblighi e sanzioni, per i quali appare problematico l'inquadramento nell'ambito degli elementi «non essenziali» dell'atto legislativo, presupposto necessario per il conferimento delle deleghe. Inoltre, le deleghe concesse nel provvedimento sono a tempo indeterminato, e pertanto anche sotto questo profilo non risultano coerenti con i caratteri dettati dall'articolo 290 del TFUE, che prevede l'esplicita determinazione della durata della delega.

A tale riguardo, la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato prende nota della risposta della Commissione europea del 17 febbraio 2011 (C/2011/1003) alla risoluzione della 14^a Commissione permanente del 23 novembre 2010 sulla questione della delimitazione temporale della delega. In tale nota, si menziona la negoziazione di una intesa tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, «al fine di pervenire ad un buon esercizio e a un efficace controllo dei poteri delegati». L'intesa «prevede segnatamente disposizioni in merito alla durata delle deleghe di potere e alla possibilità di prevederne la tacita estensione per un periodo determinato». Nello stesso documento, tuttavia, la Commissione europea ha ritenuto che, nel determinare il limite temporale della delega, sia necessario conciliare la necessità di definire un quadro normativo per i poteri delegati con quella di garantire la continuità dell'esecuzione delle politiche dell'UE e che «la delega di potere di durata indeterminata può essere considerata una misura che rende il quadro normativo più stabile ed efficace».

Alla luce di tale importante presa di posizione della Commissione europea, la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato – nel ribadire comunque le osservazioni prospettate nel presente parere in merito alle deleghe – si riserva di effettuare una ulteriore valutazione sulla questione dopo aver preso visione della sopracitata intesa.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ADERENTI)

16 febbraio 2011

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 799 definitivo, considerato che la proposta è diretta ad operare una rifusione dei contenuti del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che ha istituito l'organizzazione comune dei mercati (OCM unica), al fine di allinearli alle nuove procedure di esecuzione e di delega di cui agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché ad incorporare modifiche già contenute in altre proposte legislative, concernenti l'aiuto concesso nell'ambito del monopolio tedesco degli alcolici, la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, norme generali sulla commercializzazione e i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari;

ricordato che l'articolo 291 del TFUE prevede che l'attuazione degli atti legislativi europei spetta agli Stati membri e che, qualora sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti legislativi, questi possono conferire alla Commissione europea competenze di esecuzione. A tal fine, l'articolo 291 rimanda ad un apposito regolamento che stabilisca le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tale regolamento è stato proposto il 9 marzo 2010 (COM(2010) 83 definitivo) e su di esso la 14^a Commissione ha approvato il 23 novembre 2010 una risoluzione (*Doc. XVIII*, n. 66);

ricordato inoltre che l'articolo 290 del TFUE consente il conferimento, mediante atti legislativi, di poteri delegati alla Commissione europea, per l'emanazione di atti non legislativi di portata generale, ad integrazione o a modifica di elementi non essenziali dell'atto legislativo stesso. In relazione al conferimento di tali poteri, l'atto legislativo delegante deve fissare esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere;

considerato che la proposta di regolamento prevede di modificare il regolamento (CE) n. 1234/2007 per adeguare le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione europea al dettato dell'articolo 291 del TFUE

e in particolare dell'emanando regolamento (COM(2010) 83 definitivo) che disciplina la «procedura d'esame»;

considerato che la proposta conferisce alla Commissione europea anche numerose deleghe di potere, a tempo indeterminato, per l'emanazione di atti non legislativi, integrativi dell'organizzazione comune dei mercati, concernenti ad esempio le condizioni di partecipazione degli operatori a un dato regime, gli obblighi derivanti dal rilascio di un titolo e l'eventuale requisito di depositare una cauzione per il rilascio dei titoli. Inoltre, la Commissione può stabilire misure dirette a contrastare la violazione degli obblighi, da parte degli operatori e delle organizzazioni competenti, e adottare provvedimenti che stabiliscano i criteri di ammissibilità dei prodotti in relazione all'intervento sul mercato e alla variazione dei prezzi degli stessi,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare correttamente individuata negli articoli 42, primo comma, e 43, paragrafo 2, del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e possono determinare il grado di applicazione delle disposizioni relative alla politica di concorrenza;

la proposta di regolamento appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto essa insiste nel quadro comunitario dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, organicamente disciplinato dalla normativa europea;

in relazione al rispetto del principio di proporzionalità – e quindi di riflesso anche del principio di sussidiarietà – si rende necessaria una valutazione più approfondita, considerato l'ampio ricorso all'istituto della delega di cui all'articolo 290 del TFUE e la non sempre facile qualificazione delle materie oggetto della delega quali «elementi non essenziali» dell'atto legislativo, oltre alla consueta previsione dell'indeterminatezza della durata della delega (come già espresso dalla 14^a Commissione permanente nella citata risoluzione del 23 novembre 2010).

